

**NIBI**

NUOVI MERCATI.  
FORMAZIONE D'IMPRESA



*Trasporti e Logistica: Incoterms® e  
documenti di trasporto per il  
comercio internazionale*

Docente: Enrico Calcagnile

*Lucca, 14 luglio 2020*



# Nome docente

---

Docente NIBI

Enrico Calcagnile – Deloitte Studio Tributario e Societario



# Indice

---

- Incoterms® termini commerciali di resa 3
- Incoterms® 2020 13
- Documenti di trasporto 91
- Altri documenti di rilievo per il commercio internazionale 110

**Incoterms®**

**Termini commerciali di resa**



# Introduzione generale

---

**Nel 1936**, l'ICC pubblicava la prima raccolta di **“Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali”**.

L'idea nasceva già dall'anno della sua costituzione, nel **1919**, quando ICC – sulla scia dei **tentativi compiuti in precedenza** da organizzazioni di settore come la London Corn Trade Association per il commercio dei cereali – avviava un lavoro di **indagine e raccolta della prassi** maggiormente utilizzata relativa alle clausole di consegna delle merci.

Il fine era quello di accertare la **difformità di interpretazione data nei diversi Paesi ai singoli termini** e renderne gli operatori consapevoli perché fossero pronti a individuare eventuali soluzioni alternative. Il favore con cui fu accolta tale indagine, svolta con l'ausilio di 13 Comitati Nazionali ICC allora già esistenti, sulla base di un articolato questionario sottoposto a importatori, esportatori, spedizionieri, vettori, assicuratori e operatori di banca, fu di ispirazione e stimolo per ICC a proseguire la ricerca, ampliandola a ben 35 Paesi. Tali indagini portarono alla **pubblicazione, rispettivamente nel 1923 e nel 1928, di una raccolta denominata “Trade Terms - Termes commerciaux”, una sorta di censimento** dei termini costituenti la prassi prevalente dell'epoca - Franco vagone, FAS, FOB, C&F, CIF, Reso franco - e le relative difformità nella loro applicazione nei principali Paesi a vocazione mercantile.

L'ICC, nell'ambito della **sua mission in favore della facilitazione del commercio internazionale** e della standardizzazione degli usi commerciali nel mondo, intravide l'opportunità di sopperire alle difformità riscontrate attraverso l'elaborazione di regole uniformi di interpretazione dei termini, cui tutti potessero far riferimento al fine di ridurre il più possibile incertezze e malintesi che risultassero di ostacolo agli scambi.



# Introduzione generale

---

Questa notevole opera di raccolta e standardizzazione si concretizzò nella **prima edizione degli Incoterms (forma contratta dell'espressione inglese International Commercial Terms) del 1936**, che contava **11 termini e contemplava**, per fare finalmente chiarezza e dare certezza agli operatori, **le rispettive obbligazioni del venditore e del compratore in un contratto di vendita internazionale con riguardo alla resa della merce.**

A questa prima edizione, ne sono seguite **sette** fino a quella attualmente in vigore del 2010.

Tutte le edizioni nel tempo hanno apportato **molteplici modifiche**, più o meno sostanziose, sia nel numero di termini – con l'introduzione di nuovi e la soppressione di quelli caduti in disuso - sia nella portata della loro interpretazione, assecondando l'evolvere delle prassi commerciali e inglobando le innovazioni nel campo dei trasporti e della logistica, come lo sviluppo della multimodalità e la diffusione dei container, nonché i cambiamenti geopolitici come l'introduzione dei mercati unici e quindi la progressiva attenuazione delle formalità doganali, ma anche la minaccia del terrorismo e il conseguente incremento degli adempimenti relativi alla sicurezza nella movimentazione delle merci.

E' proprio questa attenzione costante **all'evolversi della prassi del mondo del commercio e della logistica** l'elisir di giovinezza delle Regole Incoterms® ICC che, nate da un'indagine in 13 Paesi, sono ora diffuse in più di 140 Paesi e tradotte in ben 31 lingue.



# Introduzione generale

---

## Gruppo E - (Derivato da *ex*, partenza):

- **EXW** Ex Works / **Franco Fabbrica** (luogo di consegna convenuto)

## Gruppo F - (derivato da *Free*, trasporto non pagato):

- **FCA** Free Carrier / **Franco vettore** (luogo di consegna convenuto)
- **FAS** Free Alongside Ship / **Franco lungo bordo** (porto d'imbarco convenuto)
- **FOB** Free On Board / **Franco a bordo** (porto d'imbarco convenuto)

## Gruppo C - (derivato da *Cost*, trasporto pagato in partenza):

- **CFR** Cost and Freight / **Costo e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CIF** Cost, Insurance and Freight / **Costo, assicurazione e nolo** (porto di destinazione convenuto)
- **CPT** Carriage Paid To / **Trasporto pagato fino a** (luogo di destinazione convenuto)
- **CIP** Carriage and Insurance Paid to / **Trasporto e assicurazione pagati fino a** (luogo di destinazione convenuto)

## Gruppo D - (Derivato da *Destination*, arrivo):

- ~~**DAT** Delivered at Terminal / **Reso al Terminal** (nome del terminal convenuto nel porto/luogo di destinazione)~~  
**DPU** Delivered at Place Unload / **Reso al luogo di destinazione scaricato** (luogo di destinazione convenuto)
- **DAP** Delivered at Place / **Reso al luogo di destinazione** (luogo di destinazione convenuto)
- **DDP** Delivered Duty Paid / **Reso sdoganato** (luogo di destinazione convenuto)

# Introduzione generale

GRUPPI	RISCHIO
E = EXW	COSTI E RISCHI A CARICO DEL COMPRATORE
F = FCA – FAS - FOB	
C = CPT - CIP	COSTI E RISCHI A CARICO DEL VENDITORE
<del>D</del> PUCIF - CFR	COSTI E RISCHI A CARICO DEL COMPRATORE
D = DAT – DAP - DDP	COSTI E RISCHI A CARICO DEL VENDITORE

**Rese per qualsiasi modalità di trasporto** (a prescindere che il trasporto sia intermodale o avvenga avvalendosi di un solo mezzo e quando il trasporto marittimo non è previsto o è previsto ma solo per una parte del tragitto):

EXW, FCA, CPT, CIP, ~~D~~AT ~~D~~PU, DAP e DDP

**Regole per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne** (sia il luogo di consegna che il luogo dove i beni sono caricati sono entrambi porti marittimi):

FAS, FOB, CFR e CIF

**Rese all'arrivo:**

Solo le rese D sono rese all'arrivo. Le rese C non sono rese all'arrivo, i rischi passano all'acquirente nello stato di partenza, come per le rese F.



# Introduzione generale – Scopo e funzione


---

Le regole Incoterms servono ad individuare le obbligazioni, le spese e i rischi connessi alla consegna delle merci **da venditore a compratore**. Riguardano il contratto di vendita **non il contratto di trasporto**.


1. Le regole Incoterms® **non costituiscono un contratto di vendita** e non lo sostituiscono. Individuano su chi gravano i diversi obblighi riguardanti il trasporto o l'assicurazione, il momento di consegna della merce al compratore. **Non considerano** i prezzi, i metodi di pagamento o **il passaggio della proprietà**.
2. Occorre inserire un **rinvio alle regole Incoterms** nei contratti di vendita. Le regole Incoterms® diventano vincolanti in forza del rinvio operato nel contratto (diventano vincolanti come clausola contrattuale).
3. Occorre individuare la resa più appropriata per la specifica operazione. La regola deve essere appropriata per la merce oggetto del contratto e in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. Eventuali **obbligazioni aggiuntive** rispetto alle disposizioni previste dalla specifica regola Incoterms (le modifiche **non sono vietate**) **devono essere espressamente previste**.
4. Occorre individuare in modo **specifico il luogo/porto convenuto**. Le indicazioni relative al luogo di destinazione possono essere ulteriormente specificate indicando un punto preciso nell'ambito di quel luogo.

# Introduzione generale – Scopo e funzione

Gli Incoterms sono regole uniformi per l'interpretazione dei termini commerciali di resa nella vendita internazionale di beni



# Introduzione generale – Scopo e funzione



## COSA DICONO

- Passaggio dei rischi (perdita, danneggiamento ecc)
- Passaggio dei costi (trasporto, assicurazione, formalità doganali)
- Luogo di consegna

## COSA NON DICONO

- Il rapporto con il trasportatore (regolano il rapporto fra venditore e acquirente)
- Passaggio della proprietà
- Non disciplinano qualsiasi altro obbligo del contratto di compravendita ad eccezione dell'obbligo di consegna



# Introduzione generale

---

Le regole Incoterms® sono **tradizionalmente usate nei contratti di vendita internazionali** ma - anche a seguito della costituzione di mercati unici (Unione Europea) - è stata espressamente riconosciuta la possibilità di utilizzarli **anche nelle vendite nazionali**

Ogni regola Incoterms® è preceduta da una **Nota Esplicativa** che spiega la regola Incoterms® non costituiscono parte della regola ma servono per dare all'utilizzatore una guida

Nelle **vendite a catena** (la merce è venduta diverse volte durante il viaggio) i soggetti al centro della catena di vendita non consegnano la merci, pertanto le regole includono anche **l'obbligo di procurare merci già consegnate**.

Il termine **consegna** è utilizzato per indicare **il momento del passaggio del rischio** di perdita o danno alla merce **dal venditore al compratore**

- Incoterms 2020 è un **marchio registrato** da ICC
- Incoterms deve essere sempre utilizzato con la **lettera maiuscola**
- Incoterms deve sempre essere utilizzato con la **esse finale**; non esiste un "incoterm" ma solo una regola degli Incoterms® (da Incoterms ® 2020 Copyright ICC Italia)



# Introduzione generale

---

## ✓ **Trasporto multimodale**

Il trasporto "multimodale" NON appare negli Incoterms® 2020.

## ✓ **Qualsiasi mezzo di trasporto**

Le prime sette regole Incoterms® 2020 (EXW, FCA, CPT, CIP, ~~DAF~~ DPU, DAP, DDP) possono essere utilizzate per qualsiasi modalità di trasporto.

## ✓ **Alternative nella scelta**

CFR e CIF devono essere usati in caso di trasporto marittimo altrimenti si utilizzano CPT or CIP (anche se le regole non sono sovrapponibili).

FOB e CIF devono essere utilizzati solo per spedizioni tramite containers altrimenti si dovrebbero usare FCA e CIP (anche se le regole non sono sovrapponibili).

# Incoterms<sup>®</sup> 2020



# Incoterms© 2010 → 2020

---

## Incoterms 2010

EXW - Ex Works  
FCA - Free Carrier  
FAS - Free Alongside Ship  
FOB - Free on Board  
CPT - Carriage Paid to  
CIP - Carriage and Insurance Paid to  
CFR - Cost and freight  
CIF - Cost, Insurance and Freight  
DAT - Delivered At Terminal  
DAP - Delivered At Place  
DDP - Delivered Duty Paid

## Incoterms 2020

EXW - Ex Works  
FCA - Free Carrier  
FAS - Free Alongside Ship  
FOB - Free on Board  
CPT - Carriage Paid to  
CIP - Carriage and Insurance Paid to  
CFR - Cost and Freight  
CIF - Cost, Insurance and Freight  
~~DAT - Delivered At Terminal~~ DPU - Delivered at  
Place Unloaded  
DAP - Delivered at place  
DDP - Delivered Duty Paid

● destinati in esclusiva all'uso nei **trasporti marittimi e fluviali**

# Incoterms© 2010 → 2020



1. EXW
2. FCA
3. FAS
4. FOB
5. CPT
6. CIP
7. CFR
8. CIP
9. DAT
10. DAP
11. DDP



1. EXW
2. FCA
3. FAS
4. FOB
5. CPT
6. CIP
7. CFR
8. CIP
9. DPU
10. DAP
11. DDP



# Differenze chiave tra Incoterms® 2010 e Incoterms® 2020

---

Nel revisionare le regole Incoterms® 2020, la Camera di Commercio Internazionale si è focalizzata su due punti chiave: il **miglioramento della loro comprensione** per un corretto utilizzo nella contrattualistica internazionale e il loro **allineamento alle esigenze commerciali** degli operatori. Pertanto, i parametri chiave considerati per le modifiche generali sono stati i seguenti:

- Scelta corretta dell'Incoterms®;
- Linee guida più chiare su come distinguere e connettere il contratto di vendita e i contratti secondari (A4/B4 e A5/B5, rispettivamente trasporto e assicurazione);
- Linee guida su ciascun Incoterms® con l'introduzione di note esplicative;
- Riorganizzazione degli articoli all'interno delle stesse regole Incoterms®.



# Specifici cambiamenti introdotti dalla Camera di Commercio internazionale

---

- Bolla d'accompagnamento con notazione di bordo e regola Incoterms® FCA;
- Costi, laddove elencati;
- Differenti livelli di copertura assicurativa con riferimento a CIF e CIP;
- Organizzazione del trasporto con i mezzi propri del venditore o del compratore con utilizzo delle regole FCA, DAP, DPU, e DDP;
- Sostituzione di DAT con DPU;
- Inclusione di requisiti relativi alla sicurezza con riferimento ai costi ed alle obbligazioni relative al trasporto;  
e
- Note esplicative per gli operatori.

# **Incoterms® 2020**

## **Struttura generale**



# Incoterms® 2010- Struttura generale

Venditore	Compratore
A1- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL VENDITORE	B1- OBBLIGAZIONI GENERALI DEL COMPRATORE
A2- LICENZE, AUTORIZZAZIONI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E ALTRE FORMALITA'	B2- LICENZE, AUTORIZZAZIONI, ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA E ALTRE FORMALITA'
A3- CONTRATTI DI TRASPORTO E DI ASSICURAZIONE	B3- CONTRATTI DI TRASPORTO E DI ASSICURAZIONE
A4- CONSEGNA	B4- CONSEGNA
A5- TRASFERIMENTO DEI RISCHI	B5- TRASFERIMENTO DEI RISCHI
A6- RIPARTIZIONE DELLE SPESE	B6- RIPARTIZIONE DELLE SPESE
A7- COMUNICAZIONI AL COMPRATORE	B7- COMUNICAZIONI AL VENDITORE
A8 – DOCUMENTO DI CONSEGNA	B8 – PROVA DELLA CONSEGNA
A9- CONTROLLO, IMBALLAGGIO, MARCATURA	B9- ISPEZIONE DELLA MERCE
A10 – ASSISTENZA PER INFORMAZIONI E RELATIVE SPESE	B10 – ASSISTENZA PER INFORMAZIONI E RELATIVE SPESE



# Incoterms® 2020- Struttura generale

Venditore	Compratore
A1- OBBLIGAZIONI GENERALI	B1- OBBLIGAZIONI GENERALI
A2- CONSEGNA/ PRESA IN CONSEGNA	B2- CONSEGNA/ PRESA IN CONSEGNA
A3- TRASFERIMENTO DEI RISCHI	B3- TRASFERIMENTO DEI RISCHI
A4- TRASPORTO	B4- TRASPORTO
A5- ASSICURAZIONE	B5- ASSICURAZIONE
A6- DOCUMENTO DI TRASPORTO/CONSEGNA	B6- DOCUMENTO DI TRASPORTO/CONSEGNA
A7- SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE/ IMPORTAZIONE	B7- SDOGANAMENTO ALL'ESPORTAZIONE/ IMPORTAZIONE
A8 - CONTROLLO/IMBALLAGGIO/MARCATURA	B8 - CONTROLLO/IMBALLAGGIO/MARCATURA
A9- RIPARTIZIONE DELLE SPESE	B9- RIPARTIZIONE DELLE SPESE
A10 - COMUNICAZIONI	B10 – COMUNICAZIONI

# Ex Works



Franco Fabbrica

# Incoterms© 2020- Ex works



- 
- E' particolarmente adatto per gli scambi nazionali
  - Il venditore effettua la consegna, mettendo la merce a disposizione del compratore, nei propri locali o in altro luogo convenuto
  - Il venditore non è tenuto a provvedere alle formalità doganali
  - Comporta il **livello minimo di obbligazioni per il venditore**
  - E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Ex works

---

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA		✓
FORMALITA' DOG. EXPORT		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
TRASPORTO TERMINALE		✓
TRASPORTO PRINCIPALE		✓
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	


# Incoterms© 2020- Ex works

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato/luogo di consegna convenuto, alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata ed è stata data comunicazione
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di trasporto	B4 – Il compratore, a proprie spese, deve stipulare un contratto di trasporto/ organizzare il trasporto della merce dal luogo di consegna convenuto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore	B6 – Il compratore deve fornire al venditore adeguata prova della presa in consegna

# Incoterms© 2020- Ex works

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A7- Il venditore deve, se del caso, fornire al compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, assistenza nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali richieste dai Paesi di esportazione/transito/importazione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito/importazione;</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per esportazione/transito/importazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>	<p>B7 – Spetta al compratore espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità relative allo sdoganamento richieste dai Paesi di esportazione/transito/importazione quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito/importazione;</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per esportazione/transito/importazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>
<p>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>
<p>A9 – Il venditore deve sostenere tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</p>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>- Le spese e gli oneri relativi all'assistenza o alle informazioni fornitigli dal venditore</li> <li>- Le spese per diritti, tasse e altri oneri, così come le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per l'esportazione</li> <li>- Qualsiasi spesa addizionale incorsa nel caso in cui egli ometta di prendere in consegna la merce che è stata messa a sua disposizione</li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di prendere in consegna la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data e/o il punto di presa in consegna deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>

# Free Carrier



Franco vettore

# Incoterms© 2020- Free carrier



- 
- 
- E' particolarmente adatto per gli scambi internazionali
  - Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore nei propri locali o in altro luogo convenuto
  - La regola richiede che il venditore, se del caso, sdogani la merce all'esportazione
  - Il venditore non ha l'obbligo di sdoganare i beni all'importazione
  - *Se previsto nel contratto, il compratore deve dare istruzioni al vettore affinché emetta al venditore una polizza di carico con annotazione di messa a bordo*
  - E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Free carrier

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	A carico del compratore o del venditore	
TRASPORTO TERMINALE		✓
TRASPORTO PRINCIPALE		✓
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Free carrier

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
<p>A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato/luogo di consegna convenuto, alla data concordata, alla data entro il periodo concordato, o allo scadere del periodo concordato.</p> <p>La consegna si effettua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quando il luogo convenuto è presso i locali del venditore, quando la merce è stata caricata sul mezzo di trasporto procurato dal compratore;</li> <li>- Quando la merce è stata messa a disposizione del vettore o di altra persona designata dal compratore, sul mezzo di trasporto del venditore pronta per la scaricazione</li> </ul>	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di trasporto	B4 – Il compratore, a proprie spese, deve stipulare un contratto di trasporto/ organizzare il trasporto della merce dal luogo di consegna convenuto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce come previsto in A2	B6 – Il compratore deve accettare la prova della consegna come previsto in A2

# Incoterms© 2020- Free carrier

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione</b>            Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b>            Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b>            Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b>            Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>
<p><b>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</b></p>	<p><b>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</b></p>
<p><b>A9 – Il venditore deve sostenere:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</li> <li>b) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</li> <li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li> <li>d) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> </ol>	<p><b>B9 – Il compratore deve sostenere:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>b) Le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> <li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione</li> <li>d) Qualsiasi spesa addizionale incorsa nel caso in cui egli ometta di designare un vettore/altra persona designata o questi non prendano in carico la merce</li> </ol>



# Incoterms© 2020- Free carrier

---

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore adeguata comunicazione che la merce è stata consegnata oppure che il vettore/altra persona designata ha omesso di ritirare la merce entro il tempo concordato</p>	<p>B10 –Il compratore deve comunicare al venditore</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Il nome del vettore o altra persona designata con sufficiente anticipo per consentire al venditore di consegnare la merce</li><li>b) La data scelta, se prevista, entro il periodo concordato per la consegna in cui il vettore o la persona designata riceverà la merce</li><li>c) Il modo di trasporto usato dal vettore o dalla persona designata, inclusi tutti i requisiti in materia di sicurezza nell'ambito del trasporto</li><li>d) Il punto di ricezione della merce nel luogo di consegna convenuto</li></ul>



Carriage Paid To

Trasporto pagato fino a

# Incoterms© 2020- Carriage Paid To



- 
- Il venditore effettua la consegna affidando la merce al vettore con il quale ha stipulato un contratto o procurando la merce così consegnata (vendite multiple a catena)
  - Il venditore consegna la merce al vettore nelle modalità e nel luogo più idonei al mezzo di trasporto usato
  - È importante specificare i luoghi/punti di consegna e di destinazione con precisione
  - Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
  - E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Carriage Paid To

---

- Trasporto pagato fino a significa che **il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al compratore in un luogo concordato e che il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare la spese necessarie per l'invio della merce al luogo di destinazione convenuto**
- Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF il **venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore (CPT e CIP) o sulla nave (CFR e CIF) e non quando la merce arriva al luogo di destinazione**
- Il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi diversi
- Occorre specificare nel contratto sia il luogo di consegna dove il rischio passa al compratore sia luogo di destinazione convenuto per raggiungere il quale il venditore deve stipulare un contratto di trasporto
- Se manca l'indicazione del punto di consegna specifico il rischio passa quando la merce è consegnata al primo vettore, se le parti desiderano che il rischio passi in una fase successiva devono specificarlo nel contratto



# Incoterms© 2020- Carriage Paid To- Criticità

---

Il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi differenti.

Il luogo di consegna (ove il rischio passa a compratore) e il luogo di destinazione devono essere specificati

In caso di più vettori e mancato accordo sul luogo di consegna, il rischio viene trasmesso alla consegna della merce al primo vettore, in un punto scelto dal venditore.

# Incoterms© 2020- Carriage Paid To

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE	✓	
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO	A carico del compratore o del venditore	
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Carriage Paid To

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce affidandola al vettore con cui ha stipulato un contratto di trasporto o procurando la merce così consegnata alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata e riceverla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto all'interno di quel luogo
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve stipulare o procurare un contratto per il trasporto della merce dal punto di consegna concordato, se indicato, nel luogo di consegna fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Se è d'uso o su richiesta del compratore, il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore il/i documento/i usuale/i per il trasporto stipulato	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6 se questo è conforme alle disposizioni del contratto

# Incoterms© 2020- Carriage Paid To

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7-a) Sdoganamento all'esportazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di esportazione</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 –Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul>
<p><b>A8</b> – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p><b>B8-</b> Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>

# Incoterms© 2020- Carriage Paid To

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</li><li>b) Le spese di trasporto e tutte le altre spese derivanti da A4, comprese le spese per la caricazione della merce e i costi di sicurezza relativi al trasporto</li><li>c) Eventuali oneri per la scaricazione nel luogo di destinazione concordato, ma solo se tali oneri sono a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>d) Le spese per il transito che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>e) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</li><li>f) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li><li>g) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li></ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li><li>b) Le spese per il transito, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>c) Le spese per la scaricazione, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>d) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li><li>e) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione</li><li>f) Qualsiasi spesa aggiuntiva incorsa nel caso in cui egli ometta di dare comunicazione, dalla data concordata o dallo scadere del periodo concordato per la spedizione, a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li></ul>
<p>A10 – Il venditore deve notificare al compratore che la merce è stata consegnata e fornirgli ogni comunicazione necessaria per consentirgli di ricevere la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della stessa nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



# Carriage and Insurance Paid To

Trasporto e assicurazione pagati fino a

# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To



- 
- Il venditore effettua la consegna quando affida la merce al vettore con il quale ha stipulato un contratto o procurando la merce così consegnata (vendite multiple a catena)
  - Il venditore consegna la merce al vettore nelle modalità e nel luogo più idonei al mezzo di trasporto usato
  - È importante specificare i luoghi/punti di consegna e di destinazione con precisione
  - Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
  - E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To - Criticità

---

Il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi differenti.

Il luogo di consegna ( ove il rischio passa a compratore) e il luogo di destinazione devono essere specificati

In caso di più vettori e mancato accordo sul luogo di consegna, il rischio viene trasmesso alla consegna della merce al primo vettore, in un punto scelto dal venditore.



# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To

---

- Trasporto e assicurazione pagati fino a significa che il venditore **consegna la merce in un luogo concordato** e che il venditore deve stipulare **il contratto di trasporto** e sopportare la spese necessarie per l'invio della merce al luogo di **destinazione convenuto**
- Il venditore provvede anche ad una **copertura assicurativa** contro il **rischio** del compratore di perdita o danni alla merce **durante il trasporto**. Il venditore è obbligato a ottenere soltanto una copertura prevista dalle clausole (A) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili, idonea ai mezzi di trasporto usati. Se il compratore vuole una protezione più ampia deve accordarsi espressamente con il venditore o provvedere direttamente ad una assicurazione integrativa
- Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF il **venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore (CPT e CIP) o sulla nave (CFR e CIF) e non quando la merce arriva al luogo di destinazione**
- Il **passaggio del rischio** e il **trasferimento delle spese** avvengono in **luoghi diversi**
- Occorre specificare nel contratto sia il luogo di consegna dove il rischio passa al compratore sia luogo di destinazione convenuto per raggiungere il quale il venditore deve stipulare un contratto di trasporto
- Se manca l'indicazione del punto di consegna specifico il rischio passa quando la merce è consegnata al primo vettore, se le parti desiderano che il rischio passi in una fase successiva devono specificarlo nel contratto

# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE	✓	
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO	A carico del compratore o del venditore	
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	✓	

# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce affidandola al vettore con cui ha stipulato un contratto di trasporto o procurando la merce così consegnata alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata e riceverla dal vettore nel luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto all'interno di quel luogo
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve stipulare o procurare un contratto per il trasporto della merce dal punto di consegna concordato, se indicato, nel luogo di consegna fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Salvo diverso accordo o consuetudine per quel particolare commercio, il venditore deve ottenere, a proprie spese, un'assicurazione sulla merce, conforme alla copertura prevista dalle clausole (A) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili, idonea ai mezzi di trasporto usati.	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Se è d'uso o su richiesta del compratore, il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore il/i documento/i usuale/i per il trasporto stipulato	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6 se questo è conforme alle disposizioni del contratto

# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>
<p><b>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</b></p>	<p><b>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</b></p>

# Incoterms© 2020- Carriage and Insurance Paid To


Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</li><li>b) Le spese di trasporto e tutte le altre spese derivanti da A4, comprese le spese per la caricazione della merce e i costi di sicurezza relativi al trasporto</li><li>c) Eventuali oneri per la scaricazione nel luogo di destinazione concordato, ma solo se tali oneri sono a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>d) Le spese per il transito che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>e) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</li><li>f) Le spese per l'assicurazione</li><li>g) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li><li>h) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li></ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li><li>b) Le spese per il transito, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>c) Le spese per la scaricazione, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>d) Le spese per un'assicurazione integrativa procurata su richiesta del compratore</li><li>e) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li><li>f) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione</li><li>g) Qualsiasi spesa addizionale incorsa nel caso in cui egli ometta di dare comunicazione, dalla data concordata o dallo scadere del periodo concordato per la spedizione, a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li></ul>
<p>A10 – Il venditore deve notificare al compratore che la merce è stata consegnata e fornirgli ogni comunicazione necessaria per consentirgli di ricevere la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della stessa nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



Delivered At Place

Reso al luogo di destinazione

# Incoterms© 2020- Delivered At Place



- Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore secondo le modalità di cui sopra
- In questa regola la consegna e l'arrivo a destinazione coincidono
- Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
- Se il compratore omette di organizzare lo sdoganamento a destino la merce viene trattenuta in porto/terminal interno nel Paese di destinazione
- E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Delivered At Place


Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo pronta per la scaricazione sul punto concordato, se indicato, nel luogo di destinazione convenuto o procurando la merce così consegnata alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve, a proprie spese, stipulare un contratto di trasporto o organizzare il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore un documento che consenta a quest'ultimo di prendere in consegna la merce	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6

# Incoterms© 2020- Delivered At Place

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione e per il transito richieste dal paese di esportazione e qualsiasi paese di transito (diverso dal Paese di importazione), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di esportazione/transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'importazione richieste dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione/transito richieste dal paese di esportazione e da qualsiasi paese di transito (diverso dal paese di importazione), compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul>
<p><b>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</b></p>	<p><b>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</b></p>

# Incoterms© 2020- Delivered At Place

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce e al suo trasporto fino a quando questa non sia stata consegnata</li> <li>b) Eventuali oneri per la scaricazione nel luogo di destinazione concordato, ma solo se tali oneri sono a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>c) Le spese per fornire il documento di trasporto/consegna</li> <li>d) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</li> <li>e) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> </ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>b) Tutte le spese per la scaricazione dal mezzo di trasporto di arrivo, necessarie per prendere in consegna la merce nel luogo di destinazione convenuto, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>c) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> <li>d) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'importazione</li> <li>e) Qualsiasi spesa addizionale incorsa sopportata dal venditore nel caso in cui il compratore ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B7 o di dare comunicazione in conformità di B10 a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di ricevere la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della stessa nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



Delivered at Place Unloaded

Reso al luogo di destinazione scaricato

# Incoterms© 2020- Delivered at Place Unloaded



- Il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore secondo le modalità di cui sopra
- In questa regola la consegna e l'arrivo a destinazione coincidono
- **È la sola regola che richiede al venditore di scaricare la merce a destinazione**
- Se necessario, il venditore deve sdoganare la merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
- Se il compratore omette di organizzare lo sdoganamento a destino la merce viene trattenuta in porto/terminal interno nel Paese di destinazione
- E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto



# Incoterms© 2020- Delivered at Place Unloaded

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve scaricare la merce dal mezzo di trasporto di arrivo e deve poi consegnarla mettendola a disposizione del compratore ne punto concordato, se indicato, nel luogo di destinazione convenuto o procurando la merce così consegnata. In entrambi i casi, il venditore deve consegnare la merce alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve, a proprie spese, stipulare un contratto di trasporto o organizzare il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore un documento che consenta a quest'ultimo di prendere in consegna la merce	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6

# Incoterms© 2020- Delivered at Place Unloaded

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7-</b>  <b>a) Sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione e per il transito richieste dal paese di esportazione e qualsiasi paese di transito (diverso dal Paese di importazione), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'importazione richieste dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 –</b>  <b>a) Assistenza allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione/transito richieste dal paese di esportazione e da qualsiasi paese di transito (diverso dal paese di importazione), compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>
<p><b>A8 –</b> Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p><b>B8-</b> Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>

# Incoterms© 2020- Delivered at Place Unloaded


Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce e al suo trasporto fino a quando questa non sia stata consegnata</li><li>b) Le spese per fornire il documento di trasporto/consegna</li><li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</li><li>d) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li></ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li><li>b) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li><li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'importazione</li><li>d) Qualsiasi spesa aggiuntiva incorso sopportata dal venditore nel caso in cui il compratore ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B7 o di dare comunicazione in conformità di B10 a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li></ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di ricevere la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della stessa nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



Delivered Duty Paid

Reso sdoganato

# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid



- **Comporta il maggior livello di adempimenti per il venditore**
- L'IVA e le altre tasse per l'importazione sono a carico del venditore
- **E' utilizzabile in qualunque modalità di trasporto**



# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid

---

- DDP rappresenta il livello massimo di obbligazioni per il venditore
- **Reso sdoganato** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce** a disposizione del compratore, sdoganata all'importazione, sul mezzo di trasporto di arrivo, pronta per la scaricazione nel luogo di destinazione convenuto o nel punto concordato all'interno di tale luogo
- Se il venditore sopporta rischi per la scaricazione della merce non ha titolo per recuperare tali spese dal compratore
- Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto fino al luogo convenuto
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione e** all'importazione espletando tutte le formalità doganali
- L'IVA e altre tasse all'importazione sono a carico del venditore salvo diverso accordo esplicito nel contratto



# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid

---

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE	✓	
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO	A carico del compratore o del venditore	
TASSE DI TERMINALE	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
FORMALITA' DOG. IMPORT	✓	
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid


Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve scaricare la merce dal mezzo di trasporto di arrivo e deve poi consegnarla mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di destinazione convenuto o procurando la merce così consegnata. In entrambi i casi, il venditore deve consegnare la merce alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve, a proprie spese, stipulare un contratto di trasporto o organizzare il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore un documento che consenta a quest'ultimo di prendere in consegna la merce	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6

# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione e per il transito richieste dal paese di esportazione e qualsiasi paese di transito (diverso dal Paese di importazione), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di esportazione/transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'importazione richieste dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione/transito richieste dal paese di esportazione e da qualsiasi paese di transito (diverso dal paese di importazione), compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b></p> <p>Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul>
<p><b>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</b></p>	<p><b>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</b></p>

# Incoterms© 2020- Delivered Duty Paid

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce e al suo trasporto fino a quando questa non sia stata consegnata</li><li>b) Eventuali oneri per la scaricazione nel luogo di destinazione concordato, ma solo se tali oneri sono a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>c) Le spese per fornire il documento di trasporto/consegna</li><li>d) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione, per il transito e all'importazione</li><li>e) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li></ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li><li>b) Tutte le spese per la scaricazione dal mezzo di trasporto di arrivo, necessarie per prendere in consegna la merce nel luogo di destinazione convenuto, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li><li>c) Qualsiasi spesa aggiuntiva incorso sopportata dal venditore nel caso in cui il compratore ometta di adempiere le sue obbligazioni in conformità di B7 o di dare comunicazione in conformità di B10 a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li></ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di ricevere la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della stessa nel luogo convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



Free Alongside Ship

Franco lungo bordo

# Incoterms© 2020- Free alongside ship

## FAS

Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce sottobordo della nave (es. banchina) scelta dal compratore nel porto convenuto. Il rischio si trasmette quando la merce è sottobordo

Se la merce è containerizzata è solito consegnare la merce al terminal e non sottobordo della nave. In questo caso si predilige la regola FCA

Il punto di carico nel porto di imbarco deve essere specificato, in quanto le spese e gli oneri di movimentazione possono variare a seconda del porto convenuto

- 
- La regola non prevede obblighi dal punto di vista assicurativo
  - Se necessario il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
  - E' utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d'acqua interne



# Incoterms© 2020- Free alongside ship

---

- La regola può essere utilizzata **esclusivamente in caso di trasporto marittimo** o per vie d'acqua interne
- **Franco lungo Bordo** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce sottobordo della nave** (es. su una banchina o sopra una chiatta) designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto
- Il rischio di perdita passa quando la merce è sottobordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da quel momento in avanti
- Se la merce è **containerizzata** è d'uso per il venditore consegnare la merce al terminal e non sottobordo della nave, la regola FAS sarebbe inappropriata occorrerebbe usare **FCA**
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione** ma non ha l'obbligo di sdoganare al merce all'importazione

# Incoterms© 2020- Free alongside ship


ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	A carico del compratore o del venditore	
TRASPORTO PRINCIPALE		✓
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Free alongside ship

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve scaricare la merce dal mezzo di trasporto di arrivo e deve poi consegnarla mettendola a disposizione del compratore nel punto concordato, se indicato, nel luogo di destinazione convenuto o procurando la merce così consegnata. In entrambi i casi, il venditore deve consegnare la merce alla data concordata o entro il periodo concordato	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata
A4 – Il venditore deve, a proprie spese, stipulare un contratto di trasporto o organizzare il trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto luogo.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione
A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore un documento che consenta a quest'ultimo di prendere in consegna la merce	B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito come previsto in A6

# Incoterms© 2020- Free alongside ship

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione e per il transito</b>                      Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione e per il transito richieste dal paese di esportazione e qualsiasi paese di transito (diverso dal Paese di importazione), quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b>                      Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'importazione richieste dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione e per il transito</b>                      Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione/transito richieste dal paese di esportazione e da qualsiasi paese di transito (diverso dal paese di importazione), compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b>                      Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>
<p>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>
<p>A9 – Il venditore deve sostenere tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</p>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>- Le spese e gli oneri relativi all'assistenza o alle informazioni fornitigli dal venditore</li> <li>- Le spese per diritti, tasse e altri oneri, così come le spese per l'espletamento delle formalità doganali cui possa essere soggetta la merce per l'esportazione</li> <li>- Qualsiasi spesa addizionale incorsa nel caso in cui egli ometta di prendere in consegna la merce che è stata messa a sua disposizione</li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore ogni comunicazione necessaria per consentirgli di prendere in consegna la merce</p>	<p>B10 – Il compratore che ha la facoltà di fissare la data e/o il punto di presa in consegna deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



Free On Board

Franco a Bordo

# Incoterms© 2020- Free On Board



- La regola non prevede obblighi dal punto di vista assicurativo
- Se necessario il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all'esportazione (ma non ha l'obbligo di sdoganare all'import)
- E' utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d'acqua interne



# Incoterms© 2020- Free On Board

---

- La regola può essere utilizzata **esclusivamente in caso di trasporto marittimo** o per vie d'acqua interne
- **Franco a Bordo** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce a bordo della nave** designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto
- Il rischio di perdita passa quando la merce è a bordo della nave e il compratore sopporta tutte le spese da quel momento in avanti
- Se la merce è **containerizzata** è d'uso per il venditore consegnare la merce al terminal e non a bordo della nave, la regola FOB sarebbe inappropriata occorrerebbe usare **FCA**
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione** ma non ha l'obbligo di sdoganare al merce all'importazione



# Incoterms© 2020- Free On Board

---

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE		✓
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE		✓
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Free On Board

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
<p>A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola sottobordo della nave designata dal compratore nel punto di caricazione, se previsto, indicato dal compratore nel porto d'imbarco convenuto o procurando la merce così consegnata.</p> <p>Il venditore deve consegnare la merce:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alla data concordata oppure</li><li>2. Alla data entro il periodo concordato, notificata dal compratore oppure</li><li>3. Se non notificata, allo scadere del periodo concordato e</li><li>4. Secondo l'uso del porto</li></ol> <p>Se non è stato indicato dal compratore alcun punto specifico per la caricazione, il venditore può scegliere il punto a lui più conveniente all'interno del porto d'imbarco convenuto</p>	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	<p>B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata.</p> <p>Qualora:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) il compratore ometta di dare comunicazione</li><li>b) la nave designata dal compratore non arrivi in tempo per consentire al venditore di conformarsi a quanto previsto in A2, non ritiri la merce oppure chiuda le operazioni di caricazione prima del tempo notificato;</li></ol> <p>Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>i. dalla data concordata,</li><li>ii. in assenza di una data concordata, dalla data scelta dal compratore</li><li>iii. se tale data non è stata notificata, dallo scadere del periodo concordato per la consegna</li></ol>

# Incoterms© 2020- Free On Board

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A4 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di trasporto</p>	<p>B4 – Il compratore, a proprie spese, deve stipulare il contratto di trasporto della merce dal porto d'imbarco convenuto, salvo che il contratto di trasporto sia stipulato dal venditore</p>
<p>A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione</p>	<p>B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione</p>
<p>A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</p>	<p>B6 – Il compratore deve accettare la prova della consegna fornita come previsto in A6</p>
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione</b>            Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b>            Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/all'importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b>            Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b>            Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>

# Incoterms© 2020- Free On Board

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce e al suo trasporto fino a quando questa non sia stata consegnata</li> <li>b) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna</li> <li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li> <li>d) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> </ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>b) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> <li>c) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione e</li> <li>d) Qualsiasi spesa addizionale incorsa, nel caso in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. il compratore ometta di dare comunicazione in conformità di B10, o</li> <li>ii. La nave designata dal compratore come previsto in B10 non arrivi in tempo, non ritiri la merce oppure chiuda le operazioni di imbarco prima del tempo notificato in conformità di B10</li> </ul> </li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve dare al compratore adeguata comunicazione che la merce è stata consegnata oppure che la nave ha omesso di prendere in consegna la merce entro il tempo concordato</p>	<p>B10 –Il compratore deve dare adeguata comunicazione al venditore relativamente a qualsiasi requisito in materia di sicurezza nell'ambito del trasporto, il nome della nave, il punto per la caricazione e, se prevista, la data scelta per la consegna entro il periodo concordato</p>



Cost and Freight

Costo e nolo

# Incoterms© 2020- Cost and Freight

## CFR

Il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave o procurando la merce già così consegnata. Il rischio si trasmette quando la merce è a bordo.

Il venditore adempie la sua obbligazione effettuando la consegna quando rimette la merce al vettore e non quando la merce arriva al luogo di destinazione

La regola non è appropriata quando la merce viene consegnata al vettore prima che sia a bordo della nave. In questo caso è necessario usare la regola CPT

- 
- Se necessario. Il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all'esportazione
  - E' utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d'acqua interne



# Incoterms© 2020- Cost and Freight- Criticità

---

Il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi differenti.

Il luogo di consegna ( ove il rischio passa a compratore) e il luogo di destinazione devono essere specificati

In caso di più vettori e mancato accordo sul luogo di consegna, il rischio viene trasmesso alla consegna della merce al primo vettore, in un punto scelto dal venditore.



# Incoterms© 2020- Cost and Freight

---

- La regola può essere utilizzata **esclusivamente in caso di trasporto marittimo** o per vie d'acqua interne
- **Costo e nolo** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce a bordo della nave** designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto
- Il rischio di perdita passa quando la merce è a bordo della nave
- Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto
- Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF il **venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore (CPT e CIP) o sulla nave (CFR e CIF) e non quando la merce arriva al luogo di destinazione**
- Il **passaggio del rischio** e il **trasferimento delle spese** avvengono in **luoghi diversi**
- Se la merce è **containerizzata** è d'uso per il venditore consegnare la merce al terminal e non a bordo della nave, la regola CFR sarebbe inappropriata occorrerebbe usare CPT
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione** ma non ha l'obbligo di sdoganare al merce all'importazione



# Incoterms© 2020- Cost and Freight

---

ADEMPIMENTI	VENDITORE	COMPRATORE
PACKAGING	✓	
CARICO ALLA PARTENZA	✓	
FORMALITA' DOG. EXPORT	✓	
TRASPORTO ENTROTERRA	✓	
TRASPORTO TERMINALE	✓	
TRASPORTO PRINCIPALE	✓	
SPESE SCARICO ALL' ARRIVO		✓
TASSE DI TERMINALE	A carico del compratore o del venditore	
TRASPORTO ENTROTERRA		✓
FORMALITA' DOG. IMPORT		✓
ASSICURAZIONE	Nessun obbligo ma consigliabile per il compratore	

# Incoterms© 2020- Cost and Freight


Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola a bordo della nave o procurando la merce così consegnata alla data concordata o entro il periodo concordato e secondo l'uso del porto	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata e riceverla dal vettore nel porto di destinazione convenuto
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata.
A4 – Il venditore deve stipulare o procurare un contratto per il trasporto della merce dal punto di consegna concordato, se indicato, nel luogo di consegna fino al porto di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto porto.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Il venditore non ha alcuna obbligazione nei confronti del compratore di stipulare un contratto di assicurazione	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione

# Incoterms© 2020- Cost and Freight

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione concordato</p>	<p>B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito</p>
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione</b> Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di esportazione/transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b> Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/all'importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b> Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b> Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li><li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li><li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li></ul>

# Incoterms© 2020- Cost and Freight

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</li> <li>b) Il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A4, comprese le spese per la caricazione della merce a bordo e i costi di sicurezza relativi al trasporto</li> <li>c) Eventuali oneri per la scaricazione nel porto di arrivo concordato che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>d) Le spese per il transito che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>e) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</li> <li>f) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li> <li>g) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> </ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>b) Le spese per il transito, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>c) Le spese per la scaricazione, compresi gli oneri per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese e oneri siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>d) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> <li>e) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione</li> <li>f) Qualsiasi spesa aggiuntiva incorsa nel caso in cui egli ometta di dare comunicazione, dalla data concordata o dallo scadere del periodo concordato per la spedizione, a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve notificare al compratore che la merce è stata consegnata</p>	<p>B10 –Il compratore, qualora si sia convenuto che egli abbia la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della merce nel porto di destinazione convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>



# Coast Insurance and Freight

Costo, assicurazione e nolo

# Incoterms© 2020- Cost, Insurance and Freight



- Se necessario. Il venditore deve effettuare lo sdoganamento della merce all'esportazione
- E' utilizzabile solo in caso di trasporto marittimo o per via d'acqua interne

\* conforme alla copertura prevista dalle clausole (A) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili



# Incoterms© 2020- Cost, Insurance and Freight

---

- La regola può essere utilizzata **esclusivamente in caso di trasporto marittimo** o per vie d'acqua interne
- **Costo assicurazione e nolo** significa che il venditore effettua la **consegna mettendo la merce a bordo della nave** designata dal compratore nel porto d'imbarco convenuto
- Il rischio di perdita passa quando la merce è a bordo della nave
- il venditore deve stipulare il **contratto di trasporto** e sopportare le spese necessarie per l'invio della merce al porto di destinazione convenuto
- Il venditore provvede alla **copertura assicurativa**, conforme alla copertura prevista dalle clausole (A) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili, contro il rischio del compratore di perdita della merce durante il trasporto
- Quando si utilizzano CPT, CIP, CFR o CIF il **venditore adempie la sua obbligazione di effettuare la consegna quando rimette la merce al vettore (CPT e CIP) o sulla nave (CFR e CIF) e non quando la merce arriva al luogo di destinazione**
- Il **passaggio del rischio** e il **trasferimento delle spese** avvengono in **luoghi diversi**
- Se la merce è **containerizzata** è d'uso per il venditore consegnare la merce al terminal e non a bordo della nave, la regola CIF sarebbe inappropriata occorrerebbe usare CIP
- Richiede che il venditore **sdogani la merce all'esportazione** ma non ha l'obbligo di sdoganare al merce all'importazione
- Il passaggio del rischio e il trasferimento delle spese avvengono in luoghi differenti Il luogo di imbarco potrebbe non essere specificato, ove il rischio passa al compratore

# Incoterms© 2020- Cost, Insurance and Freight

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
A1- Il venditore deve fornire la merce e la fattura commerciale in conformità al contratto di vendita	B1- Il compratore deve pagare il prezzo della merce come previsto nel contratto di vendita
A2 – Il venditore deve consegnare la merce mettendola a bordo della nave o procurando la merce così consegnata alla data concordata o entro il periodo concordato e secondo l'uso del porto	B2 – Il compratore deve prendere in consegna la merce quando questa è stata consegnata e riceverla dal vettore nel porto di destinazione convenuto
A3 – Il venditore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata	B3 – Il compratore sopporta tutti i rischi di perdita o di danni alla merce dal momento in cui questa è stata consegnata.
A4 – Il venditore deve stipulare o procurare un contratto per il trasporto della merce dal punto di consegna concordato, se indicato, nel luogo di consegna fino al porto di destinazione convenuto o, se concordato, in un punto in detto porto.	B4 – Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di trasporto
A5 – Salvo diverso accordo o consuetudine per quel particolare commercio, il venditore deve ottenere, a proprie spese, un'assicurazione sulla merce, conforme alla copertura prevista dalle clausole (A) dell'Institute Cargo Clauses (LMA/IUA) o clausole simili, idonea ai mezzi di trasporto usati	B5- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore di stipulare un contratto di assicurazione

# Incoterms© 2020- Cost, Insurance and Freight

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A6- Il venditore, a proprie spese, deve fornire al compratore il documento di trasporto usuale per il porto di destinazione concordato</p>	<p>B6 – Il compratore deve accettare il documento di trasporto fornito se questo è conforme alle disposizioni del contratto</p>
<p><b>A7- a) Sdoganamento all'esportazione</b>            Il venditore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di esportazione/transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'esportazione/transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul> <p><b>b) Assistenza allo sdoganamento all'importazione</b>            Il venditore deve, se del caso, assistere il compratore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali per il transito/all'importazione richieste da qualsiasi paese di transito o dal paese di importazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p>	<p><b>B7 – Assistenza allo sdoganamento all'esportazione</b>            Il compratore deve, se del caso, assistere il venditore, su richiesta e a rischio e spese di quest'ultimo, nell'ottenere documenti e/o informazioni relativi a tutte le formalità doganali all'esportazione richieste dal paese di esportazione, compresi i requisiti in materia di sicurezza e l'ispezione pre-spedizione</p> <p><b>a) Sdoganamento all'importazione</b>            Il compratore deve, se del caso, espletare, sostenendone le spese, tutte le formalità richieste da qualsiasi paese di transito e dal paese di importazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• licenza di importazione ed eventuali licenze richieste per il transito</li> <li>• adempimenti in materia di sicurezza per l'importazione ed eventuale transito</li> <li>• ispezione pre-spedizione e ogni altra autorizzazione ufficiale</li> </ul>

# Incoterms© 2020- Cost, Insurance and Freight

Le obbligazioni del venditore	Le obbligazioni del compratore
<p>A8 – Il venditore deve sostenere le spese relative alle operazioni di controllo necessarie per la consegna; le spese di imballaggio e di marcatura</p>	<p>B8- Il compratore non ha alcuna obbligazione nei confronti del venditore</p>
<p>A9 – Il venditore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce fino a quando questa non sia stata consegnata</li> <li>b) Il nolo e tutte le altre spese derivanti da quanto disposto in A4, comprese le spese per la caricazione della merce a bordo e i costi di sicurezza relativi al trasporto</li> <li>c) Eventuali oneri per la scaricazione nel porto di arrivo concordato che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>d) Le spese per il transito che siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>e) Le spese per fornire al compratore la prova usuale della consegna della merce</li> <li>f) Le spese per l'assicurazione</li> <li>g) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative allo sdoganamento all'esportazione</li> <li>h) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal compratore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> </ul>	<p>B9 – Il compratore deve sostenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tutte le spese relative alla merce dal momento della consegna</li> <li>b) Le spese per il transito, a meno che non siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>c) Le spese per la scaricazione, compresi gli oneri per l'uso di chiatte e i diritti di banchina, salvo che tali spese e oneri siano a carico del venditore in base al contratto di trasporto</li> <li>d) Le spese per un'assicurazione integrativa procurata su richiesta del compratore</li> <li>e) Tutte le spese e gli oneri relativi all'assistenza fornitagli dal venditore nell'ottenere i documenti e le informazioni</li> <li>f) Se del caso, diritti, tasse e altre spese relative al transito o allo sdoganamento all'importazione</li> <li>g) Qualsiasi spesa addizionale incorsa nel caso in cui egli ometta di dare comunicazione, dalla data concordata o dallo scadere del periodo concordato per la spedizione, a condizione che la merce sia stata chiaramente identificata quale merce oggetto del contratto.</li> </ul>
<p>A10 – Il venditore deve notificare al compratore che la merce è stata consegnata</p>	<p>B10 –Il compratore, qualora si sia convenuto che egli abbia la facoltà di fissare la data per la spedizione della merce e/o il punto di ricezione della merce nel porto di destinazione convenuto, deve darne adeguata comunicazione al venditore</p>

# Documenti di trasporto

## Richiesti per lo sdoganamento



# La polizza di carico (bill of lading)

- Costituisce il più rilevante documento del trasporto marittimo e assolve a **tre funzioni fondamentali**:

Prova del contratto di trasporto



Prova di ricezione della merce da parte del vettore



Prova della proprietà della merce

Caratteristica **tipica ed esclusiva** della polizza di carico

- In quanto **titolo di credito**, la circolazione della polizza di carico può essere emessa:

Nominativa

- Il trasferimento avviene tramite girata autenticata da notaio (ipotesi molto rara)

All'ordine

- Il trasferimento avviene tramite girata sul retro della polizza stessa (ipotesi più frequente)

Al portatore

- Il trasferimento avviene mediante la semplice consegna del documento (ipotesi molto rara e rischiosa)

# La polizza di carico (bill of lading)

Carrier: Hapag-Lloyd Container Linie GmbH, Hamburg		<b>Bill of Lading</b>		Multimodal Transport or Port to Port Shipment	
Shipper:					
Consignee (not negotiable unless consigned to order):					
Notify Address (Carrier not responsible for failure to notify, see clause 20 (1) hereof):		Carrier's Reference:   B/L-No.:   Page:			
Vessel(s):		Export References:			
Voyage-No.:		Forwarding Agent:			
Port of Loading:		Consignee's Reference:			
Port of Discharge:		Place of Receipt:			
		Place of Delivery:			
Container Nos., Seal Nos., Marks and Nos.		Number and Kind of Packages, Description of Goods		Gross Weight:	Measurement:
Shipper's declared Value (see clause 7(2) and 7(3))		<p style="text-align: center;"><b>COPY NO NEGOTIABLE</b></p> <p><small>Above Particulars are declared by Shipper. Without responsibility or warranty as to correctness by Carrier (see clause 11(1) and (2)).</small></p> <p><small>RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition unless otherwise noted herein the total number or quantity of Containers or other packages or units indicated in the box opposite entitled "Total No. of Containers Packages received by the Carrier" for Carriage subject to all the terms and conditions herein INCLUDING THE TERMS AND CONDITIONS ON THE REVERSE HEREOF AND THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CARRIER'S APPLICABLE TARIFF from the Place of Receipt or the Port of Loading, whichever is applicable, to the Port of Discharge or the Place of Delivery, whichever is applicable. One original Bill of Lading, duly endorsed, must be surrendered by the Merchant to the Carrier in exchange for the Goods or a delivery order. In accepting this Bill of Lading the Merchant expressly accepts and agrees to all its terms and conditions whether printed, stamped or written, or otherwise incorporated, including the terms and conditions of the Bill of Lading by the Merchant.</small></p> <p><small>IN WITNESS WHEREOF the number of original Bills of Lading stated below all of this tenor and date has been signed, one of which being accepted by the others to stand void.</small></p>			
Total No. of Containers received by the Carrier:					
Movement:		Currency:			
Change	Rate	Basis	W/M or Val	(P/C) Amount	
Total Freight Prepaid		Total Freight Collect		Total Freight	
Freight payable at:		Number of original B/L:			

90/131064 L.V. 8/02



# La lettera di trasporto marittimo (sea waybill)

---

Su richiesta dello speditore, in alternativa alla polizza di carico, è possibile far emettere dalla compagnia di navigazione un documento non rappresentativo della merce: la *Sea Waybill*.

- Documento **contenente i dettagli del trasporto internazionale di merci via mare**
- **prova di ricezione della merce da parte del corriere**
- **contratto di trasporto** che obbliga il corriere a consegnare la merce al destinatario
- Molto simile alla polizza di carico dal punto di vista della forma ma:
  - Non costituisce prova della proprietà della merce
  - A differenza della polizza di carico è **sempre «non negoziabile»** e non trasferibile

# La lettera di trasporto marittimo (sea waybill)

Shipper:		Origin Code:	Sea Waybill No.:
Consignee:		<p align="center"><b>NON-NEGOTIABLE SEA WAYBILL HENDERSON LINE LIMITED (Carrier)</b></p> <p align="center">General Agents in Germany MSAS Global Logistics (Germany) GmbH</p> <p><small>The contract evidenced by this Waybill is subject to the exceptions, limitations, conditions and liberties (including those relating to pre-charge and on-charge) set out in the Carrier's Standard Conditions of Carriage applicable to the voyage covered by this Waybill and operative on its date of issue. If the carriage is one where a Bill of Lading has been issued the provisions of the Hague Rules contained in the International Convention for unification of certain rules relating to Bills of Lading dated Brussels, 25th August, 1924, as amended by the Protocol signed at Brussels, on the 23rd February, 1968 (the Hague-Visby Rules) would have been compulsorily applicable under Article 1, of the said standard Conditions unless or shall be deemed to contain a Clause giving effect to the Hague-Visby Rules. Otherwise the said Standard Conditions contain or shall be deemed to contain a Clause giving effect to the provisions of the Hague Rules, in either case until the proviso to the first sentence of Article V of the Hague Rules or the Hague-Visby Rules apply. The Carrier hereby agrees: (i) that to the extent of any inconsistency the said Clause shall prevail over the said Standard Conditions in respect of any period to which the Hague Rules or the Hague-Visby Rules by their terms apply, and (ii) that for the purpose of the terms of this Contract of Carriage this Waybill falls within the definition of Article 1(b) of the Hague Rules and the Hague-Visby Rules. The Shipper accepts the said Standard Conditions on his own behalf and on behalf of the Consignee and the owner of the goods and warrants that he has authority to do so. The Consignee by presenting this Waybill and/or requesting delivery of the goods further undertakes all liabilities of the Shipper hereunder, such undertaking being additional and without prejudice to the Shipper's own liability. The benefit of the contract evidenced by this Waybill shall hereby be transferred to the Consignee or other persons presenting this Waybill. Notwithstanding anything contained in the said Standard Conditions, the term Carrier in this Waybill shall mean the Carrier named on the front thereof. A copy of the Carrier's said Standard Conditions applicable hereto may be inspected or will be supplied on request at the office of the Carrier or the Carrier's Principal Agents. This Waybill is issued subject to the OMI Uniform Rules for Sea Waybills.</small></p>	
Notify Address:			
Place of Receipt (applicable only when this document is used as a Combined Transport Sea Waybill):			
Ocean Vessel (or intended ocean vessel when this document is used as a Combined Transport Sea Waybill):	Port of Loading (or intended port of loading when this document is used as a Combined Transport Sea Waybill):		
Port of Discharge (or intended port of discharge when this document is used as a Combined Transport Sea Waybill):	Final Destination (or intended final destination when this document is used as a Combined Transport Sea Waybill):		
Shipping marks and container numbers:	Number & kind of packages:	Description of Goods:	Gross Weight: Measurement:
Particulars Declared by Shipper			
Declared Value (See Clause 8.4 of the Carrier's Standard Conditions of Carriage):		Taken in charge in apparent good order and condition, unless otherwise noted herein, the goods declared in the above particulars.	
For delivery of goods please apply to:		Freight payable at:	Place and date of issue:
			Signature:
		For and on behalf of the Carrier, Henderson Line Limited, MSAS Global Logistics (Germany) GmbH as agent Carrier's Principal Place of Business: Ocean House, The Ring, Bracknell, Berkshire RG12 1AW, United Kingdom	



# La lettera di vettura aerea (air waybill)

---

- Documento **che attesta l'esistenza di un contratto di trasporto stipulato fra il caricatore e il vettore aereo per il trasporto della merce dall'aeroporto di partenza a quello di arrivo.**
- Sul documento sono indicati, tra gli altri elementi:
  - Nome del vettore
  - Nome del caricatore
  - Nome aeroporto di partenza e di arrivo
  - Natura, qualità e quantità della merce da trasportare
  - Numero dei colli, peso ecc.
  - [...]
- **non è titolo negoziabile**

La lettera di vettura aerea è costituita da una serie di moduli, tre dei quali sono originali e il resto sono copie. Il primo originale, solitamente verde, è conservato dal vettore, il secondo (rosso) è destinato al destinatario e il terzo (blu) è ai fini del mittente. Il quarto modulo (copia), di solito giallo, è una ricevuta di consegna, le copie extra, di solito bianche, possono essere richieste negli aeroporti di partenza e destinazione e in alcuni casi per ulteriori corrieri o agenti





# La distinta dei colli (Packing list)

---

Documento:

- **contenente i dettagli** (descrizione dell'aspetto dei colli che ne permette l'identificazione) **della spedizione e che funge da base per il trattamento doganale delle merci**  
*ovvero*
- un elenco dei colli con l'indicazione delle loro marche, delle dimensioni e del loro peso lordo e netto
- non fiscale
- facoltativo
- **obbligatorio, in allegato alla fattura, per le spedizioni verso Paesi extra UE**

# La distinta dei colli (Packing list)

**Packliste / Packing Specification / Liste de Colisage /**  
**Lista de Paquetes / Lista dos Volumes / Упаковочная спецификация**

<b>Markierung</b> Shipping marks Marquage Marcacion Marcacão Маркировка		<b>Gesamt Brutto</b> Gross / Brut total Bruto Total Bruto Total Всего брутто		<b>Gesamt Netto</b> Netto Total Neto Total Neto Total Всего нетто	
Zeichen Numbers Colis No. Numeros Numeros Знак	Brutto Gross Brut Bruto Bruto Брутто	Netto Net Neto Neto Нетто	Maße Dimensions cms Medidas Medidas Размеры	Inhalt Content Contenu Contendo Contenido Содержание	

**914** Wilhelm Köhler Verlag · Minden · Frankfurt · Hamburg · Bonn · Leipzig · Berlin

# Documenti di trasporto

Quali prove alternative delle  
cessioni all'esportazione ed  
intracomunitarie

# Prove alternative della cessione all'esportazione



# La polizza di carico, la sea waybill e la airwaybill

## Strumenti di prova alternativi delle cessioni all'esportazione

---

- La prova dell'esportazione (prova dell'uscita della merce dal territorio dell'UE) ai fini IVA è costituita dal messaggio **“risultati di uscita”** che l'ufficio di uscita invia all'ufficio di esportazione e **che viene registrato nella banca dati del sistema informativo doganale nazionale (AIDA)**.
- Tale messaggio contiene l'informazione relativa all'uscita effettiva della merce – con o senza eventuali difformità – o di uscita respinta per non conformità alla normativa doganale.
- Equivale a tutti gli effetti alla prova costituita dal timbro apposto sul retro dell'esemplare 3 del DAU.
- Certificazione dell'uscita delle merci dall'ufficio doganale di esportazione ed aggiornamento dell'ufficio doganale di uscita.
- Lo stato dell'operazione è consultabile sul sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, digitando il M.R.N.

# Verifica dell'appuramento dell'M.R.N.



The screenshot shows the website of the Agenzia Dogane Monopoli. The header includes the agency logo, navigation links (Home, Contatti, FAQ, RSS, language selector, Area Riservata), and social media icons. The main navigation bar has three tabs: L'AGENZIA, DOGANE, and MONOPOLI. Under the DOGANE tab, there are two sub-sections: L'OPERATORE ECONOMICO and IL CITTADINO. The current page is titled "Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)". A breadcrumb trail indicates the path: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number). A sidebar on the left lists various services and projects. The main content area contains a warning box stating that data is only provided for MRNs issued by Italian authorities. Below this is a form with a label "Digitare il Movement Reference Number (MRN)\*:" and a text input field, followed by a "PROCEDI" button.

Home | Contatti | FAQ | RSS |  Area Riservata

Seguici su:     

Cerca:  VAI

L'AGENZIA DOGANE MONOPOLI

DOGANE

- L'OPERATORE ECONOMICO
- IL CITTADINO

MONOPOLI

L'operatore economico

- Servizi online
- Energie e Alcoli
- AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione**
  - AIDA (Automazione Integrata Dogane Accise)
  - I progetti di AIDA**
    - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione
    - Norme
    - Nuovo Codice Doganale UCC

Ti trovi in: Home - Dogane - L'operatore economico - AIDA - Tavoli tecnici permanenti per la digitalizzazione - I progetti di AIDA - AES (Automazione dell'esportazione) - Notifica di esportazione del M.R.N. (Movement Reference Number)

## Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

I dati visualizzati sono ottenuti interrogando il sistema informativo nazionale delle dogane A.I.D.A. in tempo reale.

Si forniscono informazioni solo per MRN rilasciati da uffici italiani. Nel caso, invece, di MRN rilasciati da uffici di esportazione non italiani, occorre rivolgersi alle autorità estere competenti.

Digitare il Movement Reference Number (MRN)\*:

PROCEDI



# Regime appurato correttamente

---

## Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 18ITQUK1T0000273E8

**Ufficio di esportazione: IT271100 - PAVIA**

**Ufficio di uscita effettivo: IT262102 - VOLTRI**

**Uscita conclusa in data: 07/02/2018**

**ESPORTAZIONE COMPLETATA**



# In attesa di appuramento

---

## Notifica di esportazione del Movement Reference Number - (MRN)

Valori per i quali si è effettuata la ricerca:

MRN: 20ITQ3B010061080E6

**In attesa di visto uscire**  
**Ufficio di esportazione: IT261101 - PASSO**  
**NUOVO**

[Torna alla pagina di ricerca](#)

Se l'M.R.N. non viene correttamente appurato, sono previste **prove documentali** alternative.



# Mancata chiusura del M.R.N.

---

90 gg




- L'Ufficio di export avvia la ricerca chiedendo data di uscita e dogana di uscita all'esportatore.
- L'Ufficio di export invia un messaggio con la richiesta di chiusura all'ufficio di uscita.
- Se entro 10 giorni non ottiene riscontro procede con la richiesta di **prove alternative**

150 gg



- La dichiarazione di esportazione viene invalidata.
- L'operazione diventa **imponibile**



# La polizza di carico, sea waybill e airwaybill

Strumenti di prova alternativi delle cessioni all'esportazione

- Nei casi in cui il regime di esportazione non viene correttamente completato tramite appuramento dell'M.R.N., sono previste **prove documentali alternative**.

**1 documento tra b e c + 1 documento tra a, d, e, f.**

- a) una copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- b) la prova del pagamento;
- c) la fattura;
- d) la bolla di consegna;
- e) un documento firmato o autenticato dall'operatore economico che ha portato le merci fuori dal territorio doganale dell'Unione;
- f) un documento trattato dall'autorità doganale di uno Stato membro o di un paese terzo, in conformità delle norme e delle procedure applicabili in tale Stato o paese

Art. 335  
Reg. (UE) n.  
2447/2015  
+  
Agenzia delle  
Dogane, nota n.  
166840/RU del  
16 dicembre  
2009



# La polizza di carico, sea waybill e airwaybill

Strumenti di prova alternativi delle cessioni all'esportazione

---

- Alla luce di tale norma, contenuta in un Regolamento unionale e quindi, lo si ricorda, direttamente applicabile, **la prova dell'esportazione può essere fornita attraverso l'allegazione di una sola evidenza tra quelle elencate sopra oppure da una o più di queste.**
- In via tuzioristica, non essendo intervenuto alcun documento di prassi a corredo della “nuova” normativa doganale di cui sopra- entrata in vigore a partire dal 1° maggio 2016- è opportuno fare riferimento alla prassi (Cfr. Agenzia delle Dogane, nota n. 166840/RU del 16 dicembre 2009) emanata a commento della “vecchia” normativa doganale (art. 796 *quinquies-bis* delle Disposizioni di attuazione del Codice Doganale Comunitario -Regolamento (CEE) n. 2454/93 ), la quale ha chiarito che **costituiscono prove alternative dell'avvenuta esportazione:**
  - a) **la prova del pagamento oppure la fattura di vendita, unitamente a**
  - b) **copia della bolla di consegna firmata o autenticata dal destinatario fuori dal territorio doganale della Comunità oppure un documento di trasporto con attestazione di arrivo a destino del rappresentante del vettore**



# La polizza di carico, sea waybill e airwaybill

## Strumenti di prova alternativi delle cessioni all'esportazione

---


Sulla stessa linea si pone **l'art. 346 del T.U.L.D.** che ammette, certo a fronte di un'oggettiva difficoltà a fornire la prescritta documentazione, altre prove quali:

- attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere;
- attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale a condizione di reciprocità;
- idonei documenti di trasporto internazionale.

# Prove alternative della cessione intracomunitaria

# Prove della cessione intracomunitaria

## Riferimenti normativi e di prassi





# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

## Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

---

- La *Convention des Marchandises par Route* (CMR) è una convenzione firmata a Ginevra nel 1956 e ratificata dall'Italia con L. n. 1621/1960 che si propone di regolare il **trasporto internazionale di merce su strada**.
- Per estensione, con il termine CMR è anche identificato il **documento** che attesta la presa in consegna della merce in relazione a un trasporto su strada internazionale.
- La CMR si applica anche nel caso di trasporti **intermodali** che coinvolgono, oltre alla parte di trasporto su strada, anche una parte tramite ferrovia, nave e aereo, a condizione che non si verifichi una interruzione del trasporto.
- La Convenzione è stata modificata nel 1976 e nel 2008, quest'ultima modifica ha consentito l'utilizzo del **CMR elettronico** in luogo di quello cartaceo per fornire la prova di avvenuta consegna.
- Il documento CMR viene espressamente indicato come strumento di **prova delle cessioni intracomunitarie**


# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

## Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

<p><b>1</b> Expeditor (Name, Anschrift, Land) Expéditeur (Nom, Adresse, Pays)</p>		<p><b>INTERNATIONALER FRACHTBRIEF LETTRE DE VOTURE INTERNATIONALE</b></p> <p>Diese Beförderung unterliegt trotz einer gegenseitigen Vereinbarung des Absenders und des Empfängers über die Beförderungsmittel dem internationalen Übereinkommen über den Frachtvertrag (CMR).</p> <p>Ce transport est soumis, quoiqu'il existe une convention conclue entre l'expéditeur et le destinataire sur les moyens de transport, au régime international du contrat de transport par route (CMR).</p>																							
<p><b>2</b> Empfänger (Name, Anschrift, Land) Destinataire (Nom, Adresse, Pays)</p>		<p><b>16</b> Frachtkosten (Name, Anschrift, Land) Transporteur (Nom, Adresse, Pays)</p>																							
<p><b>3</b> Anzahl/Franganz der Güter Nombre/Quantité des marchandises</p> <p>Orts/Us Lieu/Type</p>		<p><b>17</b> Beschreibende Frachtkosten (Name, Anschrift, Land) Description des frais de transport (Nom, Adresse, Pays)</p>																							
<p><b>4</b> Ort und Tag der Übernahme des Gutes Lieu et date de prise en charge de la marchandise</p> <p>Orts/Us Lieu/Type</p>		<p><b>18</b> Inhaltliche und formale Angaben der Frachtkosten Résumé et observations des frais de transport</p>																							
<p><b>5</b> Besondere Dokumente Documents particuliers</p>																									
<p><b>6</b> Name/Name und Nummer Nom et numéro</p>		<p><b>7</b> Anzahl der Packstücke Nombre des colis</p>																							
<p><b>8</b> Art der Verpackung Nature de l'emballage</p>		<p><b>9</b> Ort, Bestimmung, 1. und 2. Zwischenstation Lieu, destination, 1. et 2. escales</p>																							
<p><b>10</b> Besondere Anmerkungen Remarques particulières</p>		<p><b>11</b> Beförderung des Gutes Transport de la marchandise</p>																							
<p><b>12</b> Ort und Tag der Übergabe Lieu et date de remise</p>																									
																									
<p><b>13</b> Nummer des Absenders (Zahl) Numéro de l'expéditeur (chiffre)</p>		<p><b>19</b> Name des Empfängers (Zahl) Nom du destinataire (chiffre)</p>																							
<p><b>14</b> Unterschrift Signature</p>		<p><b>20</b> Besondere Anmerkungen Remarques particulières</p>																							
<p><b>15</b> Ort der Abfertigung Lieu de l'expédition</p>		<p><b>21</b> Ort der Abfertigung Lieu de l'expédition</p>																							
<p><b>22</b> Unterschrift und Stempel des Absenders Signature et tampon de l'expéditeur</p>		<p><b>23</b> Unterschrift und Stempel des Frachtkosten Signature et tampon du transporteur</p>																							
<p><b>24</b> Unterschrift und Stempel des Empfängers Signature et tampon du destinataire</p>																									
<p><b>25</b> Angaben zur Leistung der Beförderung Données relatives à l'exécution du transport</p> <table border="1"> <tr> <th>von</th> <th>bis</th> <th>an</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		von	bis	an				<p><b>Paletten-Absender - Expéditeur des palettes</b></p> <table border="1"> <tr> <th>Art</th> <th>Anzahl</th> <th>von</th> <th>an</th> </tr> <tr> <td>Euro-Palette</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Gitterbox-Palette</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Einfach-Palette</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		Art	Anzahl	von	an	Euro-Palette				Gitterbox-Palette				Einfach-Palette			
von	bis	an																							
Art	Anzahl	von	an																						
Euro-Palette																									
Gitterbox-Palette																									
Einfach-Palette																									
<p><b>26</b> Vertragspartner des Frachtkosten Partenaire du transporteur</p>		<p><b>27</b> Unterschrift des Empfängers/Despachanten Signature du destinataire/Despachant</p>																							
<p><b>27</b> Unterschrift des Absenders Signature de l'expéditeur</p>		<p><b>28</b> Unterschrift des Frachtkosten Signature du transporteur</p>																							
<p>Benutzt die Gen.Nr. <input type="checkbox"/> National <input type="checkbox"/> Bilateral <input type="checkbox"/> EG <input type="checkbox"/> CEMT</p>																									

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie



La risoluzione n. **477/E** del 15 dicembre 2008 ha chiarito che tale indicazione è da intendersi a titolo meramente **esemplificativo**, senza però indicare dettagliatamente quali documenti possano essere considerati idonei

**discrezionalità**, talvolta anche arbitraria, dell'organo verificatore

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie



Tra questi, risulta ammissibile anche l'utilizzo delle informazioni tratte dal sistema informatico del vettore

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

## Casi in cui manca il CMR



# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

---

TRASPORTO A CURA DEL CEDENTE

1° gennaio  
2020

1. Il venditore certifica che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto e il venditore è
2. In possesso di **due documenti** non contraddittori, fra quelli individuati, che attestano la spedizione/trasporto.

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

TRASPORTO A CURA DELL'ACQUIRENTE

1° gennaio  
2020

1. Dichiarazione scritta del cessionario, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che attesta che i beni sono stati spediti/trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni
2. In possesso di **due documenti** non contraddittori, fra quelli individuati, che attestano la spedizione/trasporto

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

DOCUMENTI

1° gennaio  
2020

Un documento tra i seguenti:

1. I documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma
  2. Una polizza di carico
  3. Una fattura di trasporto aereo;
- oppure
4. Una fattura emessa dallo spedizioniere

# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

## DOCUMENTI

1° gennaio  
2020

E un documento tra i seguenti:

1. Una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o
2. I documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni;
3. Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
4. Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.



# Il documento CMR (lettera di vettura internazionale)

## Strumenti di prova alternativi delle cessioni intracomunitarie

---

### Risoluzione n. 117 del 2020

#### Il caso

L'istante, che effettua cessioni intracomunitarie franco-magazzino, ritiene di poter utilizzare la seguente documentazione per dimostrare che i beni sono stati trasferiti in un altro Stato membro **al fine di beneficiare del regime di non imponibilità delle vendite**:

- fattura di vendita emessa ai sensi dell'articolo 41 del D.L n. 331/1993, convertito, con modificazioni, dalla L n. 427/1993;
- CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma del cessionario, integrato dalla dichiarazione del cessionario di avvenuta ricezione della merce nel Paese di destinazione;
- documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- elenchi riepilogativi *Intrastat*.

#### La risposta dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha condiviso la soluzione presentata dall'istante in quanto conforme alle indicazioni del precedente Interpello n. 100 dell'8 aprile 2019 e alle novità introdotte con il Reg. di esecuzione n. 2018/1912/UE.

# **Altri documenti di rilievo per il commercio internazionale**

La fattura e il documento di  
trasporto



# La fattura- generalità

---

- La fattura commerciale è il documento contabile di vendita.
- L'articolo 21, comma 2, D.P.R. 633/1972 dispone che la fattura contiene le seguenti indicazioni:
  - a) data di emissione;
  - b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
  - c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  - d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
  - e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
  - f) numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

La clausola Incoterms® in fattura rappresenta un elemento di fondamentale importanza ai fini della prova della cessione intra-comunitaria o della esportazione



# La fattura- generalità

---

- g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- g-bis) data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;
- h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;
- i) corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;
- l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;
- m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo.

La clausola Incoterms® in fattura rappresenta un elemento di fondamentale importanza ai fini della prova della cessione intra-comunitaria o della esportazione



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

➤ **Articolo 21, comma 4, lett. c) D.P.R. 633/72**

- Fattura per prestazioni di servizi generici rese a soggetti UE

per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

➤ **Articolo 21, comma 4, lett. d) D.P.R. 633/72**

- Fattura per prestazioni generiche di servizi rese o ricevute da soggetti extra-UE

per le prestazioni di servizi di cui all'articolo 6, sesto comma, primo periodo, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell'Unione europea, la fattura e' emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

➤ **Articolo 21, commi 5 e 6-ter, D.P.R. 633/72**

- Fattura per prestazioni generiche di servizi rese o ricevute da soggetti extra-UE

5- Nelle ipotesi di cui all'articolo 17, secondo comma, primo periodo, il cessionario o il committente emette la fattura in unico esemplare, ovvero, ferma restando la sua responsabilita', si assicura che la stessa sia emessa, per suo conto, da un terzo.

6 ter- Le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtu' di un obbligo proprio recano l'annotazione "**autofatturazione**".



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

- **Articoli 46 e 47, D.L. 331/93 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie)**
  - Integrazione fattura per acquisti di beni e servizi da soggetti stabiliti nella UE

Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti:

## integrazione della fattura ricevuta:

- a) l'acquirente deve attribuire alla fattura un numero progressivo valido per il registro delle fatture emesse e un numero progressivo valido per il registro degli acquisti (salvo il caso in cui utilizzi specifici registri sezionali);
- b) successivamente, l'acquirente integra la fattura ricevuta con i seguenti elementi:
  - se gli importi sono espressi in valuta estera, deve convertire il corrispettivo e gli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile in Euro;
  - l'imposta relativa, oppure l'eventuale titolo di esenzione, di non imponibilità o di non soggezione ad imposta, con l'indicazione della relativa norma di riferimento.



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

- **Articoli 46 e 47, D.L. 331/93 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie)**
  - Integrazione fattura per acquisti di beni e servizi da soggetti stabiliti nella UE

Il soggetto che riceve una fattura di acquisto intracomunitaria, deve eseguire i seguenti adempimenti:

## registrazione della fattura:

a) le fatture di acquisto devono essere annotate:

- nel registro delle fatture emesse, entro il mese di ricevimento della fattura, ovvero anche in data posteriore, ma non oltre 15 giorni dal ricevimento e relativamente allo stesso mese di ricevimento;
- nel registro degli acquisti, entro le stesse scadenze e comunque non prima dell'annotazione sul registro delle fatture emesse.



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

➤ **Articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/72**

- Fattura per operazioni non imponibili, esenti, non soggette o in regime speciale

La fattura è emessa anche per le tipologie di operazioni sottoelencate e contiene, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1, con l'annotazione "operazione non soggetta";

b) operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis, 9 e 38-quater, con l'annotazione "operazione non imponibile«;



# La fattura nelle operazioni con l'estero

---

➤ **Articolo 21, comma 6-bis, D.P.R. 633/72**

- Fattura per operazioni territorialmente soggette ad IVA in altro Stato UE ovvero non soggette nella UE

I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato emettono la fattura anche per le tipologie di operazioni sottoelencate quando non sono soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogo dell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni con l'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'articolo 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che e' debitore dell'imposta in un altro Stato membro dell'Unione europea, con l'annotazione "inversione contabile";

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione "operazione non soggetta".



# La fattura proforma

---

- La fattura pro forma è un documento extracontabile utilizzato nel commercio internazionale per **accompagnare le merci nelle operazioni franco valuta/free of charge** (invii per esposizioni fieristiche, conto visione, temporanee esportazioni per lavorazione o per riparazione, invii a titolo gratuito, campioni ecc.).
- La fattura pro forma deve necessariamente riportare un valore reale delle merci spedite; tale valore viene definito: “valore ai soli fini doganali o *value for customs purpose only*” e costituirà la base imponibile per il calcolo dei diritti doganali all’importazione nel paese di destinazione della merce.
- Nel caso in cui l’operazione fosse accompagnata da un carnet ATA l’emissione di fattura pro forma si rende superflua poiché le merci ed il rispettivo valore sono indicate nel documento. Le dichiarazioni doganali sono quindi sostituite dai volet del carnet.
- La pro forma deve riportare gli stessi dati che vengono normalmente riportati su una fattura commerciale definitiva ad eccezione, ovviamente, di quelli che non possono essere conosciuti al momento di emissione della stessa, come, ad esempio, i termini di pagamento che naturalmente non saranno indicati nella pro forma.
- Deve essere inserita la dicitura: “**Free of charge, value for customs purposes only** (franco valuta, valore ai soli fini doganali)”, accompagnata dalla ragione della spedizione: free samples, trade fair, exhibition (campioni, esposizione fieristica, esibizione) etc...



# La fattura proforma

## Conseguenze fiscali delle operazioni franco valuta

---

- Le operazioni di esportazione franco valuta, non essendo qualificabili quali cessioni all'esportazione poiché non vi è il pagamento di un corrispettivo, non possono essere incluse fra quelle che concorrono alla costituzione del plafond (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza l'applicazione dell'IVA fino al limite del valore delle esportazioni e cessioni intracomunitarie effettuate nell'anno precedente).
- L'eventuale successiva cessione della merce, precedentemente inviata nel paese terzo a titolo non traslativo della proprietà, dovrà essere considerata come operazione fuori campo IVA ai sensi dell'articolo 7 bis del DPR 633 del 26 ottobre 1972 per carenza del requisito territoriale e non costituirà plafond.



# Il documento di trasporto (DDT)

---

- Il documento di trasporto (o DDT) è stato introdotto dal D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 e viene utilizzato per giustificare il trasferimento della merce.
- Deve essere emesso (in duplice copia) prima dell'invio della merce e può accompagnare la merce o essere inviato al cliente non oltre il giorno della spedizione.
- Il DDT deve riportare i seguenti elementi obbligatori
  - Numero progressivo del documento
  - Data di emissione del documento
  - Riferimento di chi effettua il trasporto (caricatore/ricevitore/vettore)
  - Data effettiva di consegna o trasporto, che può coincidere o meno con la data del documento
  - Intestazione del cedente completa di partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede
  - Intestazione del cessionario completa di partita IVA, ragione sociale, codice fiscale e indirizzo della sede
  - Se viene utilizzato un vettore per l'invio della merce, vanno specificati anche i dettagli fiscali e l'indirizzo dello stesso
  - Dettagli sulla merce: colli, peso ecc.



# Il documento di trasporto (DDT)

---

- I beni oggetto del trasporto non necessariamente devono essere accompagnati da un documento durante il trasporto, il quale può essere inviato o spedito anche separatamente purché entro le ore 24.00 (Cfr. **Circolare n. 249 dell'11 ottobre 1996**) del giorno della consegna a mezzo posta corriere o fax ovvero sotto forma di documento informativo (Cfr. Circolare n. 36/E del 6 dicembre 2006)
- Deve essere emesso almeno in duplice copia (Cfr. Circolare n. 249 dell'11 ottobre 1996)
- Al documento di trasporto è equiparato qualsiasi altro documento avente lo stesso contenuto, come, ad es. la nota di consegna, la lettera di vettura, la polizza di carico, ecc...
- Il documento di trasporto è soggetto all'obbligo di conservazione analogo all'obbligo previsto per gli altri documenti rilevanti ai fini IVA, disciplinato dall'art. 39 del D.p.r. 633/1972, ovvero fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta
- A fini civilistici l'art. 2220 del Codice Civile prevede invece che i documenti di trasporto debbano essere conservati, sia dall'emittente che dal destinatario, per dieci anni dalla data della loro emissione



# Il documento di trasporto (DDT)

---

**E' obbligatorio emettere il documento di trasporto in due circostanze previste dalla normativa IVA:**

1. per potersi avvalere della **fatturazione differita**



Nel caso di cessione di beni mobili il termine di emissione della fattura varia a seconda che la consegna o la spedizione avvenga utilizzando il DDT (o un altro documento idoneo) o meno.

In caso di fatturazione immediata, quindi in assenza di un documento di trasporto, la fattura deve essere emessa entro le ore 24.00 del giorno di consegna di spedizione dei beni, mentre sarà possibile avvalersi della fatturazione differita, nel caso di operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, ovvero dell'emissione della stessa entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o spedizione se la movimentazione dei beni risulti da documento di trasporto (o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali e' effettuata l'operazione) avente le caratteristiche determinate con il D.p.r. 472/1996.



# Il documento di trasporto (DDT)

---

**E' obbligatorio emettere il documento di trasporto in due circostanze previste dalla normativa IVA:**

2. per la **movimentazione di beni a titolo non traslativo della proprietà**




Nel caso di movimentazione di beni non destinati alla vendita, al fine di superare le presunzioni di acquisto e di cessione dei beni stessi previste dalla normativa Iva (art. 53 del D.p.r. 633/1972) sarà necessario utilizzare un documento di trasporto che contenga l'espressa indicazione della causale non traslativa della proprietà, come ad esempio nei casi di invio di beni in c/lavorazione, in c/deposito o comodato, in c/prova, in c/riparazione...





NUOVI MERCATI.  
FORMAZIONE D'IMPRESA



Promos Italia S.c.r.l.  
*Sede legale: Via Meravigli, 9/b- 20123  
Milano*  
[nibi@promosmilano.camcom.it](mailto:nibi@promosmilano.camcom.it)  
Tel 02 8515 5219-5137

Certificato da:



UNI EN ISO 9001:2015



SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO

Riconosciuto da:



Promosso da:

